



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

Alle Aziende Associate

Macerata 28.10.2024

Info/169.24/ALBO GESTORI-GIURISPRUDENZA -RT responsabilità al pari dell'LR

ALBO GESTORI AMBIENTALI – GIURISPRUDENZA
LA RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

Segnaliamo questa pronuncia (allegata) della **Corte di Cassazione che, con la Sentenza del 18 aprile 2024, n. 16191**, si è espressa in merito all'omessa vigilanza del Responsabile Tecnico (RT) per reati commessi e connessi alla mala gestione dei rifiuti in azienda.

La Corte ribadisce che l'RT ha il dovere di impedire la “mala gestione” dei rifiuti e risponde degli illeciti connessi a violazioni normative.

In base al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui sopra, è lo stesso regolamento dell'Albo Nazione Gestori Ambientali, laddove affida al RT il compito di porre in essere tutte le azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa a vigilare sulla corretta applicazione della stessa “*in maniera effettiva e continuativa*”, a costituire in capo al responsabile tecnico una vera e propria “posizione di garanzia”. **Il Responsabile Tecnico risponde, quindi, al pari del legale rappresentate, dei reati commessi e connessi in riferimento alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.**

“Come appare evidente, il Responsabile Tecnico, pur formalmente non destinatario diretto del precetto penale, viene investito dalla legge (rectius: regolamento) di una vera e propria "posizione di garanzia" relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti. Egli quindi, del pari del legale rappresentante, risponderà dei reati commessi e connessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda...”

Il Collegio ritenendo il motivo manifestamente infondato, basa la sua pronuncia sul seguente principio di diritto: “*L'articolo 12 del Dm 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all'istituzione dell'Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di un'impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria “posizione di garanzia” relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa*”.

Inoltre aggiunge come la posizione di garanzia di cui un soggetto può essere titolare derivi dal disposto dell'art 40 comma 2 c.p., il quale prevede che: **“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”**

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it